

LA COMPETITIVITÀ, UN VALORE PER IL PAESE

ANCORA OGGI LA COMPLESSITÀ DELLE PRASSI AMMINISTRATIVE È UNO DEI PRINCIPALI FATTORI DI OSTACOLO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE ITALIANE E ALLA CRESCITA ECONOMICA DEL PAESE. IL DPR 227/2011 INTRODUCE ELEMENTI INNOVATIVI, MA PRESENTA ANCHE ASPETTI CHE RICHIEDONO UN'ATTENTA RIFLESSIONE. LE OSSERVAZIONI DI CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA.

Il Dpr 227/2011 rappresenta un importante fattore di innovazione amministrativa in campo ambientale per le aziende, soprattutto per le cosiddette PMI, in quanto introduce elementi innovativi di semplificazione relativi ad alcune pratiche ambientali che sono valutati positivamente dal mondo delle imprese. Tuttavia il provvedimento in esame, pur essendo alquanto sintetico nei suoi contenuti – soltanto 6 articoli e due allegati – rispetto agli standard a cui siamo abituati sulla normativa in materia ambientale, presenta al suo interno almeno cinque fattori che meritano un'attenta riflessione. Innanzitutto, occorre soffermarsi sull'ambito di applicazione della norma (v. art. 2) laddove si prevede che l'intero Dpr si applichi alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005 (cd. decreto sull'individuazione delle PMI). L'art. 2 del decreto disciplina le categorie di *microimpresa*,

piccola impresa e media impresa e per ognuna ne definisce le caratteristiche. Il problema che si pone è per quale motivo si sia deciso di limitare le semplificazioni oggetto del Dpr 227/2011 alle sole micro, piccole e medie imprese e non a tutte le tipologie di imprese. Una risposta potrebbe essere data dal fatto che molte delle cd. grandi imprese sono soggette alla disciplina sull'Ippc – relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – per cui per queste fattispecie aziendali non potrebbe esserci spazio per una semplificazione così marcata come quella in esame. Ciò appare solo parzialmente corretto, in quanto vi sono diverse grandi imprese che non ricadono nell'ambito della disciplina sull'Ippc e che hanno viceversa un'autorizzazione agli scarichi idrici oppure problematiche d'inquinamento acustico. Un esempio molto importante per il nostro territorio riguarda le imprese del comparto della meccanica. Per queste tipologie di aziende, se sono cd. *grandi*,

non possono trovare applicazione le nuove semplificazioni introdotte dal Dpr in esame. Ciò appare limitativo e privo di motivazioni sostanziali.

Un secondo fattore di riflessione attiene all'importante chiarimento fornito dal legislatore sull'assimilazione delle cd. *acque reflue industriali alle domestiche*. Tuttavia, anche in questo caso, si pone un interrogativo sull'ambito di applicazione della norma; infatti ci si chiede se i tre nuovi criteri di assimilazioni enunciati alle lettere a), b), c) ex art. 2 Dpr 227/2011 si applichino a tutte le tipologie di scarichi d'impresa, oppure solo a quelli delle micro, piccole ovvero medie imprese di cui all'art. 1 c. 1 del suddetto Dpr.

Un terzo aspetto problematico attiene all'art. 2 c. 2 del Dpr che fa salve le disposizioni regionali sui criteri di assimilazione (che pertanto dovrebbero prevalere rispetto a quelli sopra citati). In tal caso la Regione Emilia-Romagna, con la DG 1053/2003, ha definito i propri criteri di assimilazione, per cui si tratta di una semplificazione assolutamente relativa per le nostre imprese.

Infine, occorre esaminare l'elenco delle tipologie di attività di impresa di cui all'allegato A (richiamato dalla lettera c. art. 2 c. 1 del Dpr in esame), i cui scarichi sono considerati assimilati agli urbani *ex lege*. Al riguardo, si potrà notare, con la sola eccezione delle attività di cui al n. 22, che nessuna delle attività riportate è industriale in senso stretto, per cui anche in questo caso si tratta di un chiarimento poco utile alle imprese industriali e manifatturiere.

La semplificazione introdotta dal legislatore circa il rinnovo delle autorizzazioni per gli scarichi delle acque reflue industriali appare utile, opportuna e va nella direzione auspicata dalle imprese. L'auspicio è che questo tipo di approccio, che fa leva sul meccanismo dell'autocertificazione, possa prendere



FOTO: GARRISON

sempre più piede e trovare applicazione anche in altri settori dell'ordinamento ambientale, come ad esempio nel campo dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera. Per quanto concerne l'*inquinamento acustico* la vera semplificazione, ossia l'esonero dall'obbligo di presentazione della documentazione prevista per legge, non riguarda attività industriali; per queste ultime si potrà tuttavia far leva sul sistema della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (invece della presentazione della documentazione necessaria) nel caso in cui i limiti di emissione acustica non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale.

Quale valore aggiunto dallo Sportello unico per le imprese?

Un ultimo fattore di riflessione riguarda la disposizione che rinvia all'utilizzo dello *Sportello unico per le imprese* per la presentazione delle istanze di autorizzazione o di rinnovo ai sensi del Dpr 160/2010. Si tratta di un chiarimento che conferma quanto già previsto dalla normativa a partire dal 1997 con le cd. leggi Bassanini. Purtroppo gli Sportelli unici (quelli esistenti e attivi) sino a oggi hanno risentito di un problema sostanziale legato al fatto che spesso le funzioni amministrative appartengono a enti diversi dal Comune, e lo Sportello unico finisce per essere un mero collettore di documenti e atti senza offrire alcun valore aggiunto alla procedura. Ciò non ha certamente facilitato la semplificazione degli adempimenti amministrativi e soprattutto il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Probabilmente, la dematerializzazione delle procedure, l'implementazione della rete informatica delle amministrazioni e una riconsiderazione complessiva delle funzioni amministrative delegate potrà fornire una risposta adeguata alle problematiche registrate dalle imprese in questi anni sul funzionamento degli Sportelli unici nel nostro paese.

Semplificazione e competitività, urgenti altri provvedimenti

In conclusione, il sistema delle imprese ritiene che il Dpr 227/2011 sia un provvedimento molto utile e rilevante, perché rappresenta una concreta forma di cambiamento nei rapporti tra PA e imprese, che si traduce in un atteggiamento di maggiore affidamento da parte del pubblico e una maggiore

responsabilità da parte delle aziende. Detto ciò, occorre considerare che ancora oggi i dati sulla competitività dell'Italia pongono l'esigenza di semplificazione come uno dei principali fattori di ostacolo alla competitività delle imprese e quindi alla crescita economica del Paese. Sino a quando non crescerà la consapevolezza che i due fattori sono strettamente connessi, sarà difficile assistere a una metamorfosi radicale della nostra economia. Occorre quindi intervenire con urgenza per dare attuazione a quegli istituti (vecchi e nuovi) che possono dare un forte impulso alla semplificazione, come ad esempio l'*autorizzazione unica ambientale* per le PMI (v. Dl 5/2012 art. 23), oppure il *regime semplificato per i controlli ambientali per le imprese certificate* (v. art 14 del medesimo Dl e art. 30 Dl 118/2008 convertito nella

legge 133/08) e il *regime semplificato per i rinnovi autorizzatori*, sempre per le stesse categorie di imprese. Accanto a questi atti legislativi da attuare, occorrerebbe anche che si realizzasse un radicale cambiamento in termini di approccio da parte della Pubblica amministrazione che, nel rapportarsi con le imprese, dovrebbe agire più come un "partner" per il perseguimento di un progetto comune (la crescita dell'economia) anziché come un fattore di ostacolo dietro il paravento dell'interesse pubblico da tutelare. Infatti, anche la crescita e lo sviluppo dovrebbero essere intesi come interessi pubblici da tutelare.

Gianluca Rusconi

Responsabile Servizio legislativo
Confindustria Emilia-Romagna

